

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

RETE PER LA STORIA E LA MEMORIA DELLA RESISTENZA NELLA VALLE DELL'ANIENE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – SCOPI – ATTIVITA'

Articolo 1

Denominazione e sede

È costituita una Associazione denominata “Rete per la storia e la memoria della Resistenza nella valle dell’Aniene”.

L'Associazione ha sede legale in, Via, – 00.....

Articolo 2

Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 3

Scopi

L'Associazione si propone come scopi:

- a) Ricostruire una storia unitaria della resistenza nella Valle dell’Aniene superando la frammentarietà delle testimonianze, dei contributi locali, delle iniziative organizzate in maniera sporadica e scoordinata da Enti e realtà di base territoriali;
- b) Ricollegare la storia di questa area omogenea agli eventi della storia nazionale coeva;
- c) Superare la dimensione privata e particolaristica della memoria e del dolore per trasformare le diverse memorie ed i dolori privati in patrimonio storico collettivo e condiviso;
- d) Comunicare alle realtà socio-culturali del territorio e a soggetti operanti in ambiti più vasti questo patrimonio, in modo da non disperderlo e da consegnarlo alle generazioni future affinché siano sempre più numerosi gli operatori di pace.

Le finalità statutarie riguardano in particolare l’impegno a:

- e) Costituire un organismo misto (Enti, Istituzioni, realtà private) di coordinamento permanente attraverso reti operative, formative e informative rivolte al perseguimento degli scopi dell’associazione;
- f) Costituire un efficace sistema di scambio di informazioni, di esperienze e di procedure tra gli Enti soci;
- g) Coinvolgere gli istituti di cultura e di istruzione sulle tematiche della memoria storica, della formazione di una coscienza critica da parte delle giovani generazioni, dell’educazione alla pace e al rifiuto della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie tra popoli e nazioni;
- h) Coinvolgere i cittadini nell’organizzazione delle attività e nel recupero delle informazioni e dei documenti che possono completare la conoscenza del periodo.

Articolo 4

Attività

Le finalità statutarie vanno raggiunte attraverso progetti che i Comuni annualmente dovranno presentare all’Assemblea dei soci e che saranno sottoposti a verifica.

L’Associazione intende attuare concretamente i propri scopi soprattutto attraverso:

- a) l’organizzazione di progetti e campagne nazionali e locali, corsi di formazione, ricerche, convegni, congressi, tavole rotonde, seminari, inchieste, mostre e pubblicazioni;

- b) la collaborazione e l'organizzazione di iniziative comuni con altri enti ed associazioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione.
- c) la promozione delle proprie attività e di ogni altra iniziativa tesa al raggiungimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5

Associazione senza finalità di lucro

L'Associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

TITOLO II

AMMISSIONE, DIRITTI E OBBLIGHI, RECESSO E DECADENZA DEI SOCI

Articolo 6

I soci

Hanno titolo a partecipare all'Associazione i soggetti pubblici e privati interessati al perseguimento degli scopi dell'Associazione e/o impegnati nell'espletamento di attività analoghe o connesse a quelle proprie dell'Associazione o che siano interessati in qualsiasi modo agli scopi dell'Associazione medesima.

I soci si dividono in:

- **Fondatori**: sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e sono richiamati nell'atto costitutivo.
- **Ordinari**: i Comuni e gli altri enti locali della Valle dell'Aniene che, condividendo le finalità del presente Statuto, deliberano l'adesione all'Associazione (secondo le modalità stabilite dal Comitato Direttivo) e versano annualmente la quota associativa.
- **Sostenitori**: sono associazioni, istituti culturali e scolastici che, condividendo gli scopi dell'Associazione, richiedono di essere ammessi all'Associazione stessa (secondo le modalità stabilite dal Comitato Direttivo) e versano annualmente la quota associativa.
- **Onorari**: sono tutti gli enti, le associazioni, le organizzazioni, gli studiosi e, comunque, tutti coloro che sono in grado di garantire un apporto qualificante all'Associazione nel perseguimento degli scopi di cui al precedente articolo 3, ovvero che si sono particolarmente distinti operando a favore dell'Associazione.

Articolo 7

Ammissione dei Soci

Per essere ammessi all'Associazione gli interessati devono presentare apposita domanda, indirizzata al Presidente dell'Associazione, in cui dovrà essere dichiarata l'attività svolta, nonché la qualità di socio che si intende assumere.

Sulla richiesta di adesione delibera il Consiglio Direttivo dell'Associazione a maggioranza.

L'adesione ha effetto solo a seguito della delibera di ammissione e del versamento della quota associativa.

L'ammissione dei soci onorari, previa accettazione da parte degli stessi, viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8

Obblighi e diritti dei soci

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto e le deliberazioni degli organi associativi.

I soci, ad eccezione dei soci onorari, hanno l'obbligo di versare le quote associative annuali.

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative, nonché i soci onorari, hanno diritto di voto nelle assemblee dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle attività dell'Associazione, nonché di ricevere le prestazioni che formano oggetto dell'attività della medesima.

I soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'adesione, una conferma dell'avvenuta iscrizione nel libro dei soci, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione.

I Soggetti che aderiscono all'Associazione si impegnano a promuovere sul proprio territorio, nell'ambito delle proprie possibilità, azioni e strutture atte a promuovere una politica e una cultura della pace e della solidarietà e a incoraggiare e favorire le iniziative pubbliche e private che siano in sintonia con gli scopi del presente Statuto.

Articolo 9

Recesso e decadenza dei soci dall'associazione

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.

La qualifica di socio si perde per recesso del socio stesso. Ciascun socio può recedere dall'Associazione previa presentazione di apposita richiesta indirizzata al Presidente della medesima che dovrà essere inviata tramite raccomandata almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio annuale. Il recesso avrà effetto dalla data della chiusura dell'esercizio in cui è stata presentata la richiesta.

I soci decadono quando si rendano ripetutamente morosi del pagamento dell'iscrizione e delle quote sociali senza giustificato motivo per due anni.

TITOLO III ORGANI E CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10

Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il/la Presidente e il/la vice-presidente;
- c) Il Comitato Direttivo;
- d) il Comitato Scientifico;

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

Articolo 11

Assemblea dei soci

All'assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

- a) approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- b) eleggere il/la Presidente, il/la vice-presidente e i/le componenti del Comitato Direttivo;
- c) determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- d) discutere e deliberare sui bilanci pluriennali e preventivi e sulle relazioni del Comitato Direttivo;
- e) demandare al Comitato Direttivo l'approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario;
- f) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;
- h) deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo;
- i) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Essa, composta da tutti i soggetti per i quali sussiste la qualifica di socio al momento della convocazione, può essere ordinaria o straordinaria. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della riunione; tale comunicazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

Articolo 12

Assemblea ordinaria

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal/dalla Presidente entro il 31 marzo di ogni anno. Essa, presieduta dal/dalla Presidente, il quale nomina tra i presenti un segretario verbalizzante:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- b) approva il bilancio consuntivo dell'anno trascorso e preventivo del nuovo anno sociale;
- c) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione per l'anno sociale.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, vengono affisse all'Albo Pretorio dei soci ordinari.

Articolo 13

Assemblea straordinaria

L'Assemblea Straordinaria, presieduta dal/dalla Presidente, è convocata tutte le volte che il/la Presidente lo ritenga necessario ed ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, vengono affisse all'Albo Pretorio dei soci ordinari.

Articolo 14

Lavori dell'assemblea

In prima convocazione l'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse; la seconda convocazione può avere luogo un'ora dopo la prima convocazione.

Articolo 15

Il/la Presidente e il/la vice-presidente

Il/la Presidente e il/la vice-presidente dell'associazione vengono eletti ogni anno dall'Assemblea dei Soci, con la votazione della maggioranza dei partecipanti all'assemblea e fanno parte di diritto del Comitato Direttivo.

Il/la Presidente e il/la vice-presidente sono eletti tra i soci ordinari dell'associazione, con esclusione di coloro che hanno già ricoperto la carica.

Al/alla Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione.

Egli presiede e convoca l'assemblea ed il Comitato direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del/della Presidente tutte le sue mansioni spettano al/alla Vice Presidente.

Articolo 16

Composizione del Comitato direttivo

Il Comitato Direttivo è composto, fino ad un massimo di 11 (undici) componenti, oltre il/la Presidente e il/la vice-presidente, rappresentativi di tutte le realtà appartenenti all'Associazione sia in qualità di Soci Ordinari, sia in qualità di soci sostenitori.

Il Comitato Direttivo ha il compito di gestire l'attività dell'Associazione e resta in carica per due anni.

I/le componenti del Comitato sono rieleggibili.

Articolo 17

Riunioni del Comitato direttivo

Il Comitato Direttivo si riunisce ogni qualvolta il/la Presidente o un terzo dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduta dal/dalla Presidente o, in sua assenza, dal/dalla Vice Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Articolo 18

Compiti del Comitato direttivo

Il Comitato Direttivo:

- a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci, con i relativi piani finanziari di cui cura il reperimento delle risorse;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redige ed approva annualmente il rendiconto economico e finanziario da sottoporre alla ratifica successiva dell'Assemblea;
- d) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) delibera circa la decadenza dei soci;
- f) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Articolo 19

Il Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico è formato da personalità del mondo della cultura esperti nei temi indicati nell'art. 3. Essi hanno il compito di coadiuvare gli organi associativi nella realizzazione degli scopi statutari, di svolgere attività di supervisione e verifica della correttezza scientifica delle iniziative attuate e delle informazioni diffuse dall'Associazione e di collaborare, attraverso propri contributi culturali, ad arricchire le conoscenze sui temi della Resistenza e degli eccidi perpetrati, sia a livello locale che nazionale, dai nazi-fascisti durante il periodo bellico.

TITOLO IV

QUOTE ASSOCIATIVE - PATRIMONIO ED ESERCIZIO

Articolo 20

Quote associative

I soci fondatori, ordinari e sostenitori sono tenuti al versamento delle quote associative fissate all'atto costitutivo salvo eventuale successivo aggiornamento deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo.

La quota associativa dovrà essere versata entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

Le somme versate per le quote annuali all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso.

Articolo 21

Patrimonio

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Articolo 22

Rendiconto economico-finanziario

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale. Ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata. Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dal Comitato Direttivo e ratificato dalla prima Assemblea dei Soci.

Il rendiconto economico-finanziario, regolarmente approvato dal Comitato Direttivo, oltre ad essere debitamente trascritto nei libri sociali, deve essere inviato ai soci ordinari.

Inoltre esso deve essere comunicato ai soci sostenitori e onorari che ne fanno espressa richiesta.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 23

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24

Disposizioni generali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.